



Ambiente in genere. Accesso agli atti

17 Giovedì 24 Dicembre 2009 07:00 |  

[Ambiente in genere](#) - Giur.Amm. T.a.r.

TAR Lombardia (BS) Sez. I sent. 2229 del 19 novembre 2009

Ambiente in genere. Accesso agli atti

Ai fini dell'accesso agli atti in materia di tutela ambientale - **non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente.**

N. 02229/2009 REG.SEN. - N. 00942/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA - **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 942 del 2009, proposto da: Luca Fenaroli, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Prati, Carmelo Rosso Di San Secondo, con domicilio eletto presso Antonio Prati in Brescia, via Diaz, 1/E; contro Comune di Mapello; nei confronti di Virgilio Spa, Andrea Castellucci, Paolo Ghezzi; per l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere l'esibizione e il rilascio di copie dei documenti e delle informazioni ambientali di cui all'istanza presentata in data 31/7/2009, nonché, in quanto occorrer possa, per l'annullamento dell'atto 18.8.2009 prot. n. 7489/7481/7350/7064 di diniego all'accesso, della nota 10.8.2009 prot. n. 7350/09 di comunicazione di avvio del procedimento, della nota 10.8.2009 prot. n. 7350/09 di richiesta al ricorrente di inoltro del suo documento d'identità, e di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

In data 3.8.2009, Fenaroli Luca ha presentato al Comune di Mapello istanza di accesso ai sensi del D.Lgs. n. 195/2005, al fine di acquisire documenti e informazioni ambientali sullo stato dell'area dismessa denominata ex Sobeasita al confine tra i Comuni di Mapello e Ponte San Pietro.

Ricevuta l'istanza, il Comune ha avviato un procedimento ex L. 241 del 1990, chiedendo (cfr il doc. n. 3 del ricorrente) a taluni controinteressati di pronunziarsi sull'istanza del ricorrente nonché al ricorrente medesimo di produrre copia del proprio documento di identità.

Infine, il Comune, con atto in data 19.8. 2009, **ha negato l'accesso**, evidenziando che **"non vi è la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale, ovvero di una situazione giuridicamente tutelata abilitativa all'acquisizione degli atti"**.

Con ricorso notificato il 1.10.2009 e depositato il 6.10.2009, Fenaroli Luca ha domandato alla Sezione l'accertamento del proprio diritto all'esibizione e al rilascio dei documenti e delle informazioni ambientali di cui all'istanza presentata il 3.8.2009.

Il ricorrente, con sei distinti motivi di doglianza, lamenta la violazione di legge in relazione al D.Lgs. 19.8.2005 n. 195 e alla **Direttiva Ce 2003/4/CE del 28.1.2003**, nonché eccesso di potere sotto più profili. Non si sono costituiti in giudizio né il Comune né i controinteressati.

Alla camera di consiglio dell'11.11.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il gravame merita accoglimento.

L'odierno ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 195/2005 (il quale rimanda alla procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241), per fare accertare il proprio diritto all'informazione in materia ambientale denegato dal Comune di Mapello.

Invero, il D.Lgs. 19.8.2005 n. 195, nel dare attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha (cfr. l'art. 1, recante la rubrica "finalità") lo scopo di "garantire il diritto

d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche" e di "garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili,..."

In tale contesto, l'art. 3 "Accesso all'informazione ambientale su richiesta", al 1° comma dispone che "L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse".

La giurisprudenza (cfr. da ultimo T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 21 maggio 2009 n. 2466) ha avuto modo di ribadire che - ai fini dell'accesso agli atti in materia di tutela ambientale - non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente.

Per conseguenza, l'atto in data 19.8. 2009, con cui il Comune di Mapello ha negato l'accesso, erroneamente contesta la mancata dimostrazione di uno specifico interesse in capo al richiedente.

Né può sorreggere validamente il diniego l'affermazione, contenuta nella nota comunale del 19.8.2009, che "l'area ex Sobeà è già stata bonificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006;"

Invero, le modalità di svolgimento dell'accesso risultano disciplinate dall'art. 3, mentre le ipotesi di diniego sono solo quelle tipizzate all'art. 5 del cit. D.Lgs.

Pertanto va dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere le informazioni richieste, con conseguente ordine all'Amministrazione di provvedere all'esibizione e al rilascio di copia degli atti entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia 1° Sez. - definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere alle informazioni ambientali richieste, ordinando all'Amministrazione di provvedere all'esibizione e al rilascio di copia degli atti entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Comune di Mapello al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente che liquida in € 850 oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Mario Mosconi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 19/11/2009